



Città di Castelsardo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI – ROTTAMAZIONE QUINQUIES**

(Articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° <u>49</u> del 31.07.2026_____

C_C272 - CASTELSARDO - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0014676



Città di Castelsardo

INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 - Entrate oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3-bis – Garanzie per la rateizzazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi negli accordi o nei piani del consumatore e nelle procedure di sovraindebitamento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 – Effetti della dichiarazione di adesione sulle procedure cautelari ed esecutive</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 – Entrata in vigore</i>	<i>7</i>



Città di Castelsardo



Città di Castelsardo

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali individuate al successivo articolo 2, risultanti da avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni fiscali emessi dal Concessionario entro il 31 dicembre 2023 nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione affidate dal Comune e non riscosse alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "Comune": il Comune di Castelsardo;
 - b) "Concessionario": la società Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l. (STEP S.r.l.), affidataria, in forza dei provvedimenti di affidamento adottati dal Comune, del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie oggetto della presente definizione agevolata;
 - c) "Contribuente": la persona fisica o giuridica nei cui confronti siano stati emessi avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali;
 - d) "dichiarazione di adesione": la dichiarazione con la quale il contribuente, dopo aver ricevuto il prospetto dei debiti definibili, manifesta in modo definitivo la volontà di avvalersi della procedura e indica i debiti prescelti e le modalità di pagamento;
 - e) "perfezionamento": la presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 3; gli effetti sospensivi decorrono da tale data, mentre i benefici economici restano condizionati al tempestivo pagamento e diventano definitivi con l'integrale adempimento

Articolo 2 - Entrate oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento, sono le seguenti:
 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU), per gli anni d'imposta dal 2000 al 2013;
 - Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e Tassa sui Rifiuti (TARI), per gli anni d'imposta dal 2005 al 2016.
2. La definizione agevolata può essere richiesta con riferimento al singolo debito tributario contenuto in un avviso di accertamento esecutivo o in un'ingiunzione fiscale, ovvero con riferimento a uno o più debiti del medesimo Contribuente ricompresi



Città di Castelsardo

nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

3. Ai fini della definizione agevolata, il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione fiscale emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un avviso di accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.
4. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuare con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 3, delle seguenti somme:
 - il capitale dell'entrata tributaria ancora dovuto alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata;
 - le spese di notifica e quelle relative alle procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata;
 - gli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute, relativamente ai debiti oggetto di definizione:
 - le sanzioni tributarie;
 - gli interessi liquidati in sede di accertamento;
 - gli interessi moratori maturati successivamente alla scadenza dell'avviso di accertamento.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
7. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare uno o più debiti del contribuente rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale del Comune, il Contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata richiede al Concessionario, mediante apposita istanza presentata secondo le modalità e utilizzando la modulistica che il Comune e il Concessionario metteranno a disposizione sui rispettivi siti istituzionali, il prospetto dei debiti pendenti che possono rientrare nella procedura di definizione agevolata.



Città di Castelsardo

-
2. Il Concessionario comunica al Contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute e dei debiti che possono essere oggetto di definizione agevolata.
 3. Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il Contribuente manifesta al Concessionario la volontà di avvalersene mediante apposita dichiarazione da presentare entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, secondo le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e il Concessionario metteranno a disposizione sui rispettivi siti istituzionali.
 4. Nella dichiarazione il Contribuente indica:
 - a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, data e luogo di nascita, ovvero data e luogo di costituzione, codice fiscale e/o partita IVA, residenza ovvero sede legale, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ove posseduto, o altro recapito idoneo per la ricezione delle comunicazioni relative alla procedura di definizione agevolata;
 - b) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i dati identificativi dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale oggetto della dichiarazione;
 - d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto;
 - e) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione, con l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio.
 5. Il Concessionario, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 3, comunica al Contribuente, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella dichiarazione o, in assenza di PEC, mediante altro recapito idoneo indicato dal Contribuente, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e le relative scadenze, indicando altresì, ove previsto ai sensi dell'articolo 3-bis, l'obbligo di presentazione della garanzia e il relativo termine, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento in unica soluzione entro il 28 febbraio 2027;
 - b) versamento rateale, a scelta del Contribuente, mediante un numero massimo di trentasei rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata al 28 febbraio 2027 e delle successive l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al 31 gennaio 2030. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. Qualora il piano di rateizzazione determinato in base al numero massimo di rate concedibili comporti un importo della rata inferiore al predetto limite, il numero delle rate è ridotto d'ufficio sino a garantire il pagamento di rate di importo non inferiore a euro 100,00.
-



Città di Castelsardo

-
6. In caso di pagamento rateale, sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Articolo 3-bis – Garanzie per la rateizzazione

1. In caso di richiesta di pagamento rateale delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, per debiti di importo complessivo superiore a euro 20.000,00, il Contribuente, qualora alla data di presentazione della dichiarazione di adesione risultino già avviate nei suoi confronti procedure esecutive consistenti in pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto depositi bancari o postali ovvero canoni di locazione, è tenuto, a pena di inammissibilità della rateizzazione, a prestare idonea garanzia a favore del Concessionario.
2. La garanzia deve essere prestata per un importo pari alle somme residue oggetto di rateizzazione e deve avere validità per l'intera durata del piano di pagamento, aumentata di dodici mesi.
3. Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di garanzia:
 - a) fideiussione bancaria;
 - b) polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa autorizzata ai sensi della normativa vigente.
4. La garanzia deve essere presentata entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5. La mancata presentazione della garanzia entro tale termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di provvedere al versamento dell'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il termine previsto nella medesima comunicazione.
5. La garanzia è progressivamente svincolata dal Concessionario in relazione alla riduzione del debito residuo, a seguito della verifica del regolare e tempestivo pagamento delle rate scadute. In caso di decadenza dalla definizione agevolata ai sensi dell'articolo 4, il Concessionario procede all'escussione della garanzia per il recupero delle somme residue dovute.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata



Città di Castelsardo

1. Il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto della definizione, la revoca automatica di eventuali piani di rateizzazione precedentemente concessi e ancora in essere.
2. La definizione agevolata non produce effetti in caso di:
 - a) mancato pagamento, pagamento insufficiente o effettuato con ritardo superiore a quindici giorni rispetto alla relativa scadenza dell'unica rata;
 - b) mancato pagamento, pagamento insufficiente o effettuato con ritardo superiore a quindici giorni di due rate, anche non consecutive, del piano di rateizzazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute e il Concessionario riprende le attività di riscossione per il recupero del residuo credito, secondo la normativa vigente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai Contribuenti che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, abbiano già effettuato pagamenti parziali delle somme dovute, anche in esecuzione di un piano di rateizzazione concesso dal Concessionario, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi e alle ingiunzioni fiscali di cui all'articolo 2.
2. Ai fini della determinazione delle somme dovute per la definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi ancora dovuti a titolo di capitale, spese di notifica, spese relative alle procedure esecutive e cautelari e oneri di riscossione. Restano definitivamente acquisite dal Comune le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi, compresi gli interessi di mora e di dilazione, senza diritto al rimborso.
3. Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali piani di rateizzazione in corso, limitatamente ai debiti oggetto della definizione agevolata. La sospensione opera fino alla scadenza del termine previsto per il versamento della prima ovvero dell'unica rata dovuta ai fini del perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi negli accordi o nei piani del consumatore e nelle procedure di sovraindebitamento

1. Rientrano nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti ricompresi nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dal Contribuente



Città di Castelsardo

ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2. In tali ipotesi, il Contribuente può effettuare il pagamento del debito, anche qualora lo stesso sia stato falcidiato o diversamente rideterminato nell'ambito del piano o dell'accordo omologato, secondo le modalità e i termini stabiliti nel relativo provvedimento di omologazione.

Articolo 7 – Effetti della dichiarazione di adesione sulle procedure cautelari ed esecutive

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 3, il Concessionario non può avviare nuove procedure esecutive, né adottare nuovi provvedimenti cautelari, quali fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie, relativamente ai debiti oggetto della dichiarazione.
2. Le procedure esecutive e cautelari già avviate alla data di presentazione della dichiarazione sono sospese, salvo il caso in cui si sia già svolto un primo incanto con esito positivo. Restano validi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla medesima data fino al perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, il Contribuente indica dettagliatamente gli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti inclusi nella definizione agevolata e assume l'impegno a rinunciarvi.
2. Il Contribuente deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
3. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia di rinuncia al ricorso e compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto del giudizio.
4. Qualora l'impugnazione sia stata proposta dal Concessionario, con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 il Contribuente si impegna ad accettare, con



Città di Castelsardo

compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Concessionario medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del Contribuente, ovvero la mancata accettazione della rinuncia da parte del Concessionario, determina l'inefficacia della definizione agevolata. In tal caso, le somme già versate sono trattenute a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.